

Alla

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani  
- Lombardia  
Via Rovello, 2  
20121 MILANO (MI)  
Email: [info@pec.anci.lombardia.it](mailto:info@pec.anci.lombardia.it)

e, p.c.

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA (RM)  
Email: [anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

**Oggetto : ORDINANZE SINDACALI IN MERITO AL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI**

In relazione all'argomento in oggetto, ovvero l'emissione di ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000, circa la disciplina dei divieti autunno invernali di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, si ritiene opportuno fare una premessa che richiami le disposizioni normative recentemente aggiornate ed attualmente vigenti.

Con l'approvazione della D.G.R. 11 settembre 2023, n. XII/918 «Modifica delle disposizioni contenute nel "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con D.G.R. 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE" approvate con D.G.R. 30 marzo 2020 n. XI/3001» sono state apportate modifiche al periodo autunno-invernale di divieto di spandimento dei reflui zootecnici come segue.

I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati:

- *60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31*

**Referente per l'istruttoria della pratica: NICOLO' PRICCA**    Tel. 02/6765.

*gennaio*

- *i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento*

Inoltre, il d.d.u.o. n. 16956 del 31 ottobre 2023, stabilisce che il periodo di 60 giorni continuativi di blocco agli spandimenti, valido per la stagione autunno invernale 2023 – 2024 su tutto il territorio regionale, è stato individuato dal 1° dicembre 2023 al 29 gennaio 2024.

In considerazione della delicatezza della materia che è frequentemente oggetto di verifica da parte della Commissione Europea, e al fine di evitare erronee interpretazioni in ordine alle competenze dei diversi enti territoriali coinvolti (Stato, Regione, Province e Comuni), si ritiene opportuno, nel rispetto delle prerogative dei sindaci, chiederVi di sensibilizzare i comuni con riferimento ai limiti di competenza rispetto alla materia in oggetto.

In particolare va chiarito che, ferma restando la competenza regionale esclusiva alla determinazione del periodo di divieto, la possibilità dei Sindaci di emanare ordinanze rivolte a consentire lo spandimento di reflui zootecnici per alleggerire gli stoccaggi in condizione critica, ricorre esclusivamente se si verificano le condizioni riportate al punto 5 dell'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (... omissis ...)";

E' opportuno ricordare che, secondo le disposizioni del vigente Programma di Azione regionale Nitrati, l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti è di competenza di questa Regione. Inoltre la capacità di contenimento degli stoccaggi prevista dal DM nazionale è di 180 gg per i liquami suini e di 120 per i liquami bovini, quindi ampiamente al di sopra del periodo di divieto invernale continuativo (come detto, 60 giorni). Per questi motivi, la possibilità di emettere ordinanze in materia è da circoscrivere a casi di comprovata criticità individuati singolarmente, motivata da emergenza sanitaria o di igiene pubblica e non può essere assunta come provvedimento generalizzato.

Qualora ricorressero queste condizioni, l'ordinanza sindacale deve contenere le seguenti informazioni:

- l'azienda o le aziende a cui si applica;
- la quantità di effluente che può essere utilizzata nel limite di quella necessaria per mettere in sicurezza i bacini di stoccaggio (non quindi lo svuotamento dei bacini);
- i giorni nei quali spandere gli effluenti, tenendo conto delle condizioni meteo;
- i terreni sui quali spandere, con l'indicazione dei mappali catastali;
- la necessità di interrimento immediato (max. 12 ore) degli effluenti sparsi.

Appare pertanto esclusa la facoltà di derogare al periodo di divieto in maniera generalizzata e senza una precisa e puntuale attività di verifica delle condizioni critiche segnalate dalle imprese, in ragione delle quali, il Sindaco può, in ragione di esigenze di tutela della salute pubblica, emettere ordinanze sindacali che consentano svuotamenti e spandimenti in deroga alla corretta applicazione della Direttiva Nitrati.

Rispetto a quest'ultimo requisito la Regione attiverà a sua volta controlli puntuali.

Cordiali saluti

**Referente per l'istruttoria della pratica: NICOLO' PRICCA**    Tel. 02/6765.

IL DIRIGENTE  
ANDREA AZZONI

**Referente per l'istruttoria della pratica: NICOLO' PRICCA**    Tel. 02/6765.